

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

CAMPIONATO ITALIANO DI CACCIA

Trofeo S. Uberto

"A SQUADRE"

REGOLAMENTO Edizione 2018

Art. 1 – SCOPI

- 1.1 La FIDC indice il Campionato Italiano di Caccia a squadre Trofeo "S. Uberto", per promuovere l'agonismo sportivo tra gli associati e concorrere all'educazione venatoria del cacciatore.

Art. 2 – REALIZZAZIONE DEL CAMPIONATO

- 2.1 Il Campionato si svolge attraverso fasi provinciali, fasi regionali e finale nazionale.
- 2.2 Alle eliminatorie provinciali sono ammesse squadre composte da federcacciatori, purché residenti nella stessa regione.
- 2.3 Per la gara finale è prevista la partecipazione solo delle due squadre classificate al 1° e 2° posto nelle semifinali regionali. Per le Regioni con un numero di associati superiore a 25.000 è prevista la partecipazione delle prime tre squadre classificate nelle semifinali regionali.

REGIONE	SQUADRE	QUOTA AGGIUNTIVA	TOTALE
Valle d'Aosta	2		2
Piemonte	2		2
Lombardia	2	1	3
Alto Adige	2		2
Trentino	2		2
Veneto	2		2
FVG	2		2
Liguria	2		2
Emilia Romagna	2		2
Toscana	2	1	3
Umbria	2		2
Marche	2		2
Lazio	2		2
Abruzzo	2		2
Molise	2		2
Campania	2		2
Puglia	2		2
Basilicata	2		2
Calabria	2		2
Sicilia	2		2
Sardegna	2		2
TOTALE SQUADRE			46

- 2.4 Le squadre regionali devono essere accompagnate da un caposquadra responsabile della disciplina di squadra e della presentazione dei documenti di partecipazione previsti per i concorrenti.
- 2.5 Nelle fasi provinciali e regionali del Campionato le squadre possono essere formate da **quattro** cacciatori.

- 2.6 Ai fini delle classifiche provinciali e regionali sono presi in considerazione i migliori tre i punteggi conseguiti dai componenti la squadra i quali accederanno alla finale nazionale. Il quarto componente rimane come riserva della squadra.

Art. 3 – FASI PROVINCIALI

- 3.1 Le fasi provinciali sono organizzate dalle Sezioni Provinciali FIDC.
- 3.2 Qualora una Sezione Provinciale o una Associazione Regionale della FIDC non possa effettuare le gare di selezione per indisponibilità di terreni idonei, divieti di legge, ecc, le gare possono essere organizzate in una provincia o in una regione diversa previa assunzione di responsabilità sportiva ed organizzativa.

Art. 4 – FASI REGIONALI

- 4.1 Le fasi regionali sono organizzate dai Consigli Regionali.
- 4.2 I Consigli Regionali determinano, di anno in anno, il numero di squadre di rappresentanza provinciale da ammettere alla semifinale regionale tenendo conto, in particolare, della consistenza associativa.

Art. 5 – FINALE NAZIONALE

- 5.1 La finale nazionale è organizzata e finanziata dalla FIDC con la collaborazione degli organi periferici della FIDC territorialmente competenti.

Art. 6 – PARTECIPAZIONE

- 6.1 Possono prendere parte alle gare tutti i cacciatori italiani titolari dei seguenti documenti in corso di validità:
- porto di fucile/licenza di caccia;
 - tessera associativa/assicurativa della FIDC;
 - attestati versamenti (regionali e concessione governativa);
 - tesserino venatorio regionale o Tesserino sportivo Federcaccia da utilizzare secondo le indicazioni del Delegato e in rapporto alle leggi vigenti nella località sede della gara;
 - libretto delle qualifiche del cane FIDC;
 - certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
- 6.2 Resta inteso che i cani, pur non essendo iscritti all'ENCI, devono presentare le caratteristiche morfologiche del tipo di razza, inoltre gli stessi non potranno partecipare alle selezioni del campionato del mondo né ad altre manifestazioni internazionali eventualmente organizzate, ciò deriva dal fatto che i regolamenti internazionali vietano la partecipazione a cani non iscritti all'ENCI. In tutte le gare, il cane deve essere presentato e condotto dal proprietario, oppure da persona appartenente allo stesso nucleo familiare fino alla terza generazione.
- 6.3 Nelle varie fasi del Campionato i concorrenti **non** possono sostituire il cane (è consentita una sola sostituzione del cane previa presentazione del certificato veterinario).
- 6.4 I concorrenti che abbiano già partecipato ad una qualsiasi gara in forza ad una squadra regionale, non possono far parte di altra squadra anche se nel frattempo sia avvenuto il cambiamento di residenza del concorrente stesso.
- 6.5 La residenza del concorrente è desunta, salvo appropriata e diversa certificazione, dalla indicazione della dimora riportata nel libretto di porto di fucile.

- 6.6 La mancata esibizione e l'irregolarità dei documenti di cui al punto 6.1, comportano l'esclusione del concorrente dalle gare, senza diritto al rimborso delle quote d'iscrizione.
- 6.7 I giudici della FIDC possono partecipare al Campionato come concorrenti. Dal momento della loro inclusione in una squadra non possono svolgere le funzioni di giudice limitatamente al Campionato dell'anno, anche se da parte degli stessi vi sia una esplicita rinuncia a proseguire nelle gare di campionato. Parimenti il giudice che avrà giudicato una qualsiasi gara del Campionato non potrà far parte di alcuna squadra come concorrente.
- 6.8 Non è consentito, fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 19.4, partecipare sotto riserva.

Art. 7 – SELVAGGINA

- 7.1 Le fasi provinciali devono essere svolte, preferibilmente, su selvaggina stanziale, le fasi regionali e la finale nazionale devono essere svolte su selvaggina stanziale.
- 7.2 Gli organizzatori devono sempre e comunque informare i concorrenti, prima dello svolgimento del turno, del tipo di selvaggina che è stata prevista per la gara.
- 7.3 Il punteggio previsto per l'abbattimento deve essere assegnato esclusivamente per il tipo di selvaggina prevista dagli organizzatori della gara.
- 7.4 Durante lo svolgimento del turno, qualora le leggi sulla caccia lo consentano, il concorrente ha la facoltà di abbattere altra selvaggina (tra quella che normalmente viene fermata o lavorata dal cane) oltre quella prevista ed indicata dagli organizzatori, solo ai fini di un'eventuale acquisizione di punti previsti per il comportamento del cacciatore (40 punti) e del cane (30 punti).

Art. 8 – DELEGATO DELLA FIDC

- 8.1 I delegati vengono nominati tra gli iscritti nell'apposito albo della FIDC.
- 8.2 Per le fasi provinciali, il delegato della FIDC è nominato dalle Sezioni Provinciali organizzatrici.
- 8.3 Per le fasi regionali, il delegato è nominato dal Consiglio Regionale competente.
- 8.4 Per la finale il delegato è nominato dalla segreteria nazionale della FIDC.
- 8.5 Al delegato della FIDC competono le facoltà di adottare, nello spirito del regolamento, tutti quei provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse del buon svolgimento della manifestazione, sorvegliandone la regolarità e la rigorosa osservanza delle disposizioni regolamentari e di programma.
- 8.6 Deve, inoltre, verificare l'identità dei concorrenti secondo l'art. 6.
- 8.7 Riceve i reclami che dovessero eventualmente essere presentati sul campo da concorrenti e, ove possibile, decide riferendo poi alla FIDC i provvedimenti adottati.
- 8.8 Nel caso in cui non sia possibile decidere sul posto, il reclamo deve essere trasmesso, a cura del delegato e con il suo parere, alla Commissione di Disciplina Sportiva della FIDC per il successivo seguito.
- 8.9 Decide di far partecipare sotto riserva i concorrenti contro i quali prima dell'inizio delle gare sia stato presentato reclamo e lo stesso non sia risolvibile sul posto.

- 8.10 Segnala alla Commissione di Disciplina sportiva della FIDC quei concorrenti, giudici, dirigenti o astanti che con parole, atti o altre manifestazioni, tengano un comportamento scorretto o quanto meno irrispettoso nei confronti dei giudici, dei dirigenti dell'Ente organizzatore o di altri concorrenti.
- 8.11 Riceve la copia della scheda di giudizio da parte del responsabile organizzativo e con l'ausilio di addetti alla Segreteria, provvede all'aggiornamento di un pubblico tabellone dei punteggi assegnati analiticamente dalla giuria ai concorrenti, senza, peraltro, evidenziare le relazioni del turno di gara.
- 8.12 Una copia della scheda del giudizio sarà conservata dal delegato per consegnarla al concorrente che a fine giornata di gara ne facesse richiesta.
- 8.13 Il delegato federale, concluse le prove di ogni giorno ufficializza i risultati dando lettura delle classifiche.
- 8.14 Redige una dettagliata relazione sull'andamento generale della manifestazione con particolare riferimento sull'ambiente di gara, sulla qualità della selvaggina, sul comportamento dei concorrenti, esprimendo anche il giudizio personale sul comportamento dei giudici e dell'intera organizzazione.
- 8.15 -Invia copia della relazione e copia delle classifiche ai seguenti Enti:
a) quando trattasi di fase provinciale, una copia alla Sezione Provinciale e una copia al Consiglio Regionale;
b) quando trattasi di fase regionale, una copia alla Sezione Provinciale organizzatrice della gara, una copia al Consiglio Regionale e una copia alla FIDC NAZIONALE;
c) quando trattasi di finale invia schede di giudizio e le classifiche in originale alla FIDC NAZIONALE.

Art. 9 – GIUDICI

- 9.1 Le giurie sono composte da giudici federali iscritti in apposito Albo della FIDC.
- 9.2 La designazione dei componenti la giuria compete:
a) per le fasi provinciali: giudici federali, scelti prioritariamente tra quelli residenti in regione, nominati dal Consiglio Provinciale, sentita la Commissione Sportiva provinciale;
b) per le fasi regionali: giudici federali, scelti prioritariamente tra quelli residenti in regione, che abbiano conseguito la "SPECIALIZZAZIONE" nominati dal Consiglio Regionale, sentita la Commissione Sportiva regionale;
c) per la finale: giudici federali che abbiano conseguito la "SPECIALIZZAZIONE" nominati dalla Segreteria Nazionale della FIDC.
- 9.3 Nel caso di organizzazione di gare di selezione intercomunali che preludono all'organizzazione di una fase provinciale, le stesse possono essere giudicate da esperti cacciatori non necessariamente iscritti nell'albo giudici federali.
- 9.4 Per la finale del campionato a squadre, salvo casi di forza maggiore, è prevista una giuria unica composta da due giudici federali, nel cui ambito viene nominato un presidente.
- 9.5 I giudici compilano unitamente un'unica scheda di giudizio in tre copie che deve contenere, nome e cognome del concorrente, nome e razza del cane, numero di iscrizione libretto qualifica FIDC, completata da una sintetica relazione del turno di gara (cacciatore e cane) con relativo punteggio attribuito.

Art. 10 – PROGRAMMAZIONE

- 10.1 La FIDC provvede direttamente, di anno in anno, a diramare le norme generali per il Campionato.
- 10.2 In conformità alle dette norme e al presente Regolamento, gli Enti organizzatori provvedono a formulare il programma delle gare.
- 10.3 Le gare devono essere programmate e rese di pubblica ragione con adeguato anticipo sulla data di effettuazione affinché i concorrenti possano essere informati tempestivamente.
- 10.4 Copia del programma deve essere inviata per approvazione alla FIDC.
- 10.5 Della manifestazione deve essere dato preavviso all'autorità di P.S., a termine di legge (tre giorni prima).

Art. 11 – ISCRIZIONI

- 11.1 La domanda d'iscrizione, comprensiva dei dati di tutti i componenti la squadra e accompagnata dalla eventuale quota fissata dal programma, deve pervenire direttamente all'Ente organizzatore entro i termini da questo stabiliti.
- 11.2 I dati richiesti per ciascun cacciatore componente la squadra sono:
 - a) - nome, cognome e indirizzo del cacciatore;
 - b) - numero e data del rilascio del libretto personale di riconoscimento per porto di fucile, e della licenza di caccia;
 - c) - numero e data del rilascio della polizza di associativa/assicurativa della FIDC;
 - d) - nome, razza, sesso, età del cane, numero di tatuaggio o microcip, ed eventuale numero d'iscrizione ai L.g.r.
 - e) - il concorrente deve, prima di ogni gara, consegnare all'organizzazione il libretto delle qualifiche del cane FIDC:
- 11.3 L'iscrizione alla gara finale è gratuita.
- 11.4 L'iscrizione alle gare implica da parte del concorrente piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni regolamentari.

Art. 12 – ESCLUSIONI

- 12.1 I concorrenti non possono iscriversi alla stessa gara con più cani.
- 12.2 I concorrenti non possono utilizzare le cagne in calore, i cani mordaci o affetti da malattie contagiose. In via del tutto eccezionale potranno essere ammesse a partecipare le cagne in calore, a condizione che non siano pregiudicati il luogo e lo svolgimento della gara.
- 12.3 I cani che hanno già effettuato un turno di gara non possono essere utilizzati, nella stessa gara, da altro concorrente anche se di squadra diversa.

Art. 13 – TURNI

- 13.1 Fasi provinciali:
Ogni cacciatore con il proprio cane effettua singolarmente un turno della durata di 15 minuti.
- 13.2 Il cacciatore, quando trattasi di selvaggina stanziale, deve portare al minimo sei cartucce ma potrà utilizzarne solo quattro per l'abbattimento massimo di due capi.

13.3 Il cacciatore, quando trattasi di selvaggina liberata (quaglie), deve portare minimo dieci cartucce ma potrà utilizzarne solo otto per l'abbattimento massimo di quattro capi.

13.4 Fasi Regionali e Finale Nazionale:

Il cacciatore con il proprio cane effettua singolarmente un turno della durata di 15 minuti, munito di un fucile caricato con non più di due colpi e può sparare alla selvaggina che ha avuto modo di reperire, deve portare minimo sei cartucce, ma potrà utilizzarne solo quattro per l'abbattimento di un massimo di due capi.

Art. 14 – INTERRUZIONE DEL TURNO

14.1 La giuria interrompe lo svolgimento del turno di gara ed esclude il concorrente dal proseguimento della gara, senza diritto al rimborso della quota d'iscrizione:

- per palese ed evidente imperizia nell'uso e nel maneggio dell'arma, tale da costituire pericolosità per sé e per gli altri;
- mancato rispetto delle colture intensive e specializzate;
- mancata annotazione del capo abbattuto;
- mancata raccolta del bossolo ad eccezione di accertata ed evidente impossibilità al recupero;
- per grave danneggiamento del selvatico abbattuto tale da risultare impossibile l'incarnieramento;
- per evidente e palese maltrattamento del cane;
- dopo tre sfrulli;
- qualora il cane si sottragga al controllo del conduttore e al giudizio della giuria per un tempo consecutivo superiore ai 5 minuti.

14.2 La giuria adotta analogo provvedimento d'interruzione del turno in caso di accertata e grave inadempienza alle norme venatorie.

Art. 15 – PUNTEGGI DI GARA

15.1 Per le gare su selvaggina liberata (quaglie), la giuria assegna al concorrente il seguente punteggio:

- punti 2 per ogni capo abbattuto di prima canna e incarnierato;
- punti 1 per ogni capo abbattuto di seconda canna e incarnierato;
- -2 punti per ogni capo di selvaggina mancato con 2 colpi (non incarnierato);
- -1 punti per ogni capo di selvaggina mancato con 1 solo colpo (non incarnierato);
- -2 punti per ogni capo di selvaggina abbattuto (caduto a terra morto o ferito) ma non incarnierato.

15.2 Per le gare su selvaggina stanziale, la giuria assegna al concorrente il seguente punteggio:

- punti 4 per ogni capo abbattuto di prima canna e incarnierato;
- punti 2 per ogni capo abbattuto di seconda canna e incarnierato;
- -4 punti per ogni capo di selvaggina mancato con 2 colpi (non incarnierato);
- -2 punti per ogni capo di selvaggina mancato con 1 solo colpo (non incarnierato);
- -4 punti per ogni capo di selvaggina abbattuto (caduto a terra morto o ferito) ma non incarnierato.

15.3 Per tutte le gare, sia su selvaggina liberata che su selvaggina stanziale, la giuria dispone di 40 punti per la valutazione del comportamento del concorrente che può assegnare secondo quanto previsto dall'art. 16.4.

15.4 La giuria dispone anche di 30 punti che può assegnare per il rendimento e l'efficienza dimostrata dal cane, secondo quanto previsto dall'art. 16.10.

Art. 16 – CRITERI DI GIUDIZIO

- 16.1 Ai fini della uniformità di giudizio e allo scopo di ben evidenziare lo spirito agonistico – sportivo e educativo, del Campionato Italiano di caccia "S.Uberto", devono essere tenute in particolare considerazione le norme seguenti:
- a) I concorrenti debbono comunque svolgere per intero il loro turno di gara ad eccezione di quanto previsto all'art. 14, procedendo con il fucile carico sino alla fine del turno, anche dopo l'eventuale abbattimento dei capi disponibili. Il concorrente è tenuto altresì a mantenere il fucile carico dopo l'abbattimento di un selvatico (anche con una sola cartuccia, qualora sia stato sparato un solo colpo, ovvero ricaricando il fucile qualora siano stati sparati entrambe i colpi disponibili), sino al completamento dell'azione di riporto da parte del cane. Non è consentito "legare" il cane durante il turno.
- In base alla perizia e al comportamento che il concorrente tiene durante la prova, la giuria può avere gli elementi validi di giudizio per l'assegnazione di 40 punti;
- b) Al comportamento del cane al quale può essere assegnato un massimo di 30 punti;
- c) Il punteggio dei capi abbattuti e incarnierati deve essere solo la risultanza di una somma aritmetica, al di fuori di qualsiasi altra considerazione.
- 16.2 Le valutazioni per l'assegnazione del punteggio di cui alle lettere a), b) e c), non sono consequenziali, ma distinte le une dalle altre.
- Resta comunque inteso che il giudizio espresso dalla giuria nel punteggio a disposizione per la "sicurezza e abilità" del cacciatore, dovrà considerare anche le risultanze delle fasi di sparo ed abbattimento (conformazione del terreno, posizionamento, tempo di sparo, esito finale dell'azione).
- 16.3 Viene considerato grave demerito se il concorrente spara ad un selvatico che non è stato fermato (cani da ferma) o lavorato (cani da cerca) dal cane e per tale atto non può concorrere per l'assegnazione del punteggio totale previsto (20 punti) per il giudizio sul comportamento del concorrente in riferimento alla voce "correttezza, educazione venatoria e sportiva" [art. 16.4 – lett. a)]. La circostanza non consente di attribuire il punteggio per l'abbattimento.
- 16.4 Per il giudizio sul comportamento del concorrente durante il turno di gara, la giuria dispone di 40 punti da assegnare come appresso indicato:
- a) correttezza, educazione venatoria e sportiva: un massimo di 20 punti;
- b) sicurezza e abilità: un massimo di 20 punti.
- 16.5 Per correttezza e educazione venatoria s'intende il comportamento del concorrente in ordine all'osservanza delle leggi nazionali e regionali sulla caccia e il modo di misurarsi anche in rapporto all'ambiente (cacciatore ecologo).
- In particolare sono tenute nel debito conto le seguenti norme di comportamento.
- il concorrente deve in qualsiasi momento essere in grado di saper valutare le distanze che, a norma di legge, gli consentono lo svolgimento di un normale esercizio venatorio e, in particolare, del proprio turno di gara;
 - il concorrente deve possedere in misura adeguata il senso di rispetto per le colture e per la proprietà altrui, tanto più che l'esercizio venatorio generalmente viene svolto sul terreno di altri, considerando con quanta accortezza il concorrente si adopera per evitare ogni eventuale possibile danno;
 - la presentazione deve essere sintetica e concisa: nome, cognome, sezione/provincia o regione di appartenenza/rappresentanza; nome, sesso ed età del cane. Eventuali informazioni su licenza di caccia, arma e cartucce utilizzate saranno fornite solo se richieste dalla giuria.
- 16.6 Per sportività s'intende il comportamento del cacciatore in rapporto alla selvaggina e al proprio cane. In particolare sono tenute nel debito conto le seguenti norme di comportamento.

- è valutato il modo di comportarsi nei riguardi dei giudici, organizzatori e altri concorrenti;
 - è valutato il rapporto che il cacciatore instaura con il cane, il modo di condurlo, le reazioni nel caso di propri errori e di quelli dell'ausiliare;
 - è considerato grave demerito sparare a selvatici imbroccati, pedinanti o al covo. L'eventuale capo abbattuto nelle condizioni sopra esposte non viene considerato valido ai fini del punteggio previsto per l'abbattimento;
 - è considerato grave demerito sparare a selvatici fuori tiro;
 - è considerato demerito sparare in direzione del pubblico, astanti o giuria seppur a grande distanza;
 - è considerato grave demerito sparare ad un selvatico che, pur mancato, per una valutazione oggettiva della giuria, sarebbe stato difficilmente recuperato;
 - è considerato grave demerito abbattere un selvatico e non recuperarlo;
 - qualora un selvatico abbattuto e non recuperato al momento, venga recuperato nel prosieguo del turno di gara è considerato comunque demerito;
 - qualora un selvatico viene abbattuto e non recuperato al momento, ma recuperato dallo stesso concorrente o anche dalla giuria successivamente all'incarnieramento dei selvatici previsti per la gara, il concorrente viene squalificato ai sensi dell'art. 14.2;
 - è valutato lo stato della selvaggina incarnierata, in quanto la giuria deve verificare che non sia stata danneggiata dal tiro o dal cane;
 - è altresì valutato che la selvaggina abbattuta non subisca inutili sofferenze.
 - A questo proposito, viene considerata positivamente l'azione del concorrente che, nel caso in cui ferisca in modo evidente il selvatico con il primo colpo, utilizzi anche il secondo colpo a disposizione per completare l'abbattimento. In ogni caso, il concorrente dovrà accertarsi che il selvatico sia effettivamente morto prima del suo incarnieramento.
- 16.7 Per sicurezza e abilità s'intende l'osservanza delle norme di sicurezza nello svolgimento del turno di gara al fine di non nuocere a se stesso e gli altri e tutto il bagaglio tecnico messo in atto per il miglior esito del turno di gara.
- In particolare sono tenute nel debito conto le seguenti norme di comportamento:
- è valutato il modo di portare il fucile procedendo da soli o in vicinanza della giuria o degli addetti alla gara;
 - è considerato grave demerito procedere costantemente con il fucile in posizione di sparo o con il dito sul grilletto;
 - è valutato il comportamento nell'affrontare ostacoli o comunque terreni insicuri provvedendo, ove occorra, a scaricare l'arma e controllare le canne;
 - è considerato demerito utilizzare il fucile per scacciare selvatici dai cespugli;
 - è valutato, in ordine alle difficoltà, il comportamento del concorrente che per un sollecito reperimento del selvatico decida oculatamente di svolgere il proprio turno di gara in zona boscosa o comunque accidentata;
 - è valutato, in rapporto al selvatico che si sta cacciando, l'idoneità del tipo di cartuccia e strozzatura del fucile che si intendono usare.
- 16.8 Sono norme da tenere in debito conto la capacità di scelta del terreno migliore per un rapido reperimento della selvaggina, il mantenimento del massimo silenzio durante il proprio turno di gara al fine di realizzare il migliore accostamento al selvatico.
- Oltre queste norme, che possono essere considerate di massima, per la migliore riuscita del turno di gara la giuria deve tenere presenti quali possono essere le migliori tecniche da adottarsi in rapporto al luogo di gara, alle condizioni atmosferiche, alla natura del terreno e al tipo di selvatico che presumibilmente potrà incontrarsi. Saranno altresì oggetto di valutazione da parte della giuria il posizionamento del cacciatore al momento della risoluzione del punto, i tempi e le distanze di sparo, le risultanze finali dell'azione di abbattimento.
- 16.9 Nel caso un selvatico venga abboccato dal cane (perché ferito o menomato), il giudizio viene espresso solo ai fini del comportamento del cane. Il selvatico non viene

incarnierato, ma consegnato al personale di servizio sul campo e non dà diritto all'attribuzione del punteggio per l'abbattimento.

- 16.10 Riguardo l'attribuzione dei 30 punti a disposizione per la prestazione del cane, i giudici debbono valutare complessivamente l'azione del soggetto presentato, che va riferita a una normale azione di caccia, tenendo presenti i seguenti criteri fondamentali:
- a) fondo, senso del selvatico, collegamento con il concorrente;
 - b) comportamento consono alla razza cui appartiene ed eventuale correttezza al frullo e sparo;
 - c) riporto: è valutato positivamente il riporto effettuato a comando; il rifiuto del riporto penalizzerà gravemente il punteggio da assegnare al cane; da penalizzare un riporto realizzato in più fasi; inoltre è da considerare demerito il danneggiamento del selvatico in fase di riporto;
 - d) recupero: viene tenuta nella debita considerazione l'effettuazione del recupero. Il mancato recupero, nel caso di oggettiva impossibilità riscontrata dalla giuria, non pregiudica ai fini di una valutazione generale del cane;
 - e) durante il turno il cane deve avere il collo libero, tranne se si utilizza il campano.
- 16.11 Cani da ferma: è considerata corretta e quindi valutata positivamente l'azione del cane che dopo la ferma, guida, accosta e risolve al comando del conduttore. Di contro, è valutata negativamente l'azione del conduttore che spinge con la mano, ovvero sorpassa l'ausiliario in ferma, nel tentativo di risolvere personalmente il punto. Costituisce demerito e quindi va penalizzata l'azione del cane caratterizzata da più di tre ferme senza esito.
- 16.12 Cani da cerca: i concorrenti con cani da cerca devono chiamare il punto prima della sua risoluzione. A questo proposito, costituisce lieve demerito sparare al selvatico che, seppur lavorato dal cane, non è stato correttamente segnalato dal concorrente. Analogamente, la giuria valuterà negativamente la chiamata del punto non seguita da risoluzione, qualora questa si ripeta in modo sistematico per tre volte durante il turno.
- La valutazione negativa di queste casistiche va ricondotta all'interno del punteggio previsto per la "correttezza, educazione venatoria e sportività" del cacciatore.

16.13 TABELLA PUNTEGGI:

QUALIFICA	PUNTEGGIO CANE
ABB/BUONO	0-12
BUONO	13-17
MOLTO BUONO	18-22
ECCELLENTE	23-30

Art. 17 – CLASSIFICHE E TITOLI

- 17.1 In tutte le fasi del Campionato l'ordine di classifica delle squadre è determinato dalla somma dei tre punteggi riportati dai componenti la squadra.
- 17.2 Sono vietate le classifiche ex – aequo;
- 17.3 In caso di parità viene considerata la somma dei punteggi del cacciatore dei tre componenti la squadra.
- 17.4 Nel perdurare una situazione di parità, viene privilegiata la squadra che annovera (nell'ordine) una donna, un under 30, un veterano.
- 17.5 In caso di ulteriore parità si procede al *barrage* tra i due concorrenti che nelle rispettive squadre hanno conseguito il punteggio più alto.

- 17.6 Nei casi in cui per l'assegnazione di un titolo si debba rincorrere ad un barrage tra due o più concorrenti, questo dovrà svolgersi con le stesse modalità e nelle stesse condizioni (terreni, selvatici ecc.) di un normale turno di gara, fatta eccezione per la durata che sarà ridotta. Conseguentemente, la giuria sarà chiamata ad esprimere il suo giudizio rispetto a tutte le fasi del turno. La durata del turno di barrage (da un minimo di 5 ad un massimo di 10 minuti, uguale per tutti i concorrenti, sarà stabilita dal delegato in comune accordo con la giuria.
- 17.7 La squadra prima classificata nella gara finale è proclamata " Campione Italiano di caccia – squadre TROFEO S. UBERTO".

Art. 18 – PREMI

- 18.1 Per le fasi provinciali e regionali la FIDC assegna alle Sezioni organizzatrici premi e/o contributi che vengono definiti per ogni edizione del Campionato.
- 18.2 Per la gara finale la FIDC prevede l'assegnazione dei premi che vengono specificati di volta in volta nel programma delle gare finali di ogni edizione del Campionato.
- 18.3 La FIDC si riserva di apportare, ove necessario, variazioni alla dotazione dei premi.

Art. 19 – RECLAMI

- 19.1 Il giudizio della giuria è inappellabile.
- 19.2 I reclami, che non possono mai vertere sul criterio seguito nel giudizio, devono essere rivolti per iscritto alla FIDC e presentati sul campo al delegato della FIDC.
- 19.3 La presentazione dei reclami deve avvenire prima della lettura delle classifiche da parte dei giudici.
- 19.4 I concorrenti contro i quali sia stato presentato reclamo prima dell'inizio della gara, qualora il ricorso non sia risolvibile sul posto, possono prendere parte alla gara stessa sotto riserva.
- 19.5 I reclami devono essere accompagnati dal deposito della tassa reclamo determinata per ciascun anno dalla FIDC.
- 19.6 In caso di accoglimento del reclamo verso un concorrente questo è escluso dalla gara con la perdita dell'eventuale premio e quota d'iscrizione.
- 19.7 La tassa è incamerata in caso di mancato accoglimento del reclamo.

Art. 20 – PUBBLICO

- 20.1 Il pubblico presente alla competizione deve comportarsi correttamente, senza cioè turbare lo svolgimento delle gare ed esimersi dall'esprimere palesamente giudizio alcuno; deve uniformarsi alle prescrizioni che sono di volta in volta impartite dal delegato della FIDC, dagli organizzatori e dal personale incaricato. I trasgressori sono allontanati dal campo delle gare.
- 20.2 In particolare i giudici federali e i dirigenti federali, eventualmente presenti fra il pubblico, debbono tenere un comportamento che agevoli la buona riuscita della gara. In caso di inosservanza il delegato FIDC ne farà menzione nella relazione.

Art. 21 – NORME PER I CONCORRENTI

- 21.1 Tutti i concorrenti devono essere presenti al momento dell'appello e dei sorteggi.

- 21.2 In caso di ritardo sia all'appello che al turno, il concorrente è escluso dalla gara senza rimborso della eventuale quota d'iscrizione.
- 21.3 I giudici devono richiamare all'ordine i concorrenti scorretti e, in caso di recidiva, possono allontanarli dal campo delle gare, dandone notizia al delegato della FIDC.

Art. 22 – NORME PER GLI ENTI ORGANIZZATORI

- 22.1 L'ente organizzatore, appena terminate le gare, invia alla FIDC, tramite il delegato della gara, copia delle classifiche consegnate dai giudici. Invia, altresì, le schede d'iscrizione dei partecipanti complete di ogni dato di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- 22.2 Della manifestazione deve essere dato preavviso all'autorità di P.S., a termine di legge.

Art. 23 – ANNULLAMENTO DELLA GARA

- 23.1 In caso di eccezionali calamità naturali la gara è annullata.
- 23.2 Ugualmente si procede all'annullamento in caso di avversità atmosferiche che impediscono l'esercizio venatorio secondo la legislazione in vigore.

Art. 24 – FACOLTA' DELLA FIDC

- 24.1 La FIDC si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie per la migliore riuscita delle gare.

Art. 25 – ANTIDOPING

- 25.1 La FIDC si riserva la facoltà di effettuare controlli anti-doping secondo le norme generali in vigore.